



Venerdì 15/11/2024

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell'F24

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l'Agente Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al CPB.

L'articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti:

- che hanno applicato gli ISA
- e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB

di adottare il regime di "ravvedimento" versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla pandemia COVID, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'Agente Entrate ha messo a disposizione una lettera/comunicazione nel Cassetto fiscale dei soggetti ISA con i calcoli di quanto dovuto per ogni annualità che è possibile sanare.

Il perfezionamento del "ravvedimento", precisa il Provvedimento in esame, avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi, per l'adozione del "ravvedimento", l'opzione "esercitata", per ogni "annualità", mediante presentazione del "modello F24" relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell' "annualità" per la quale è esercitata l'opzione.

Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

- la presentazione del "modello F24" di versamento dell'IRAP è effettuata da parte della società o associazione;



- la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali Ã effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi lâ€™opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che lâ€™opzione, per ciascuna annualitÃ , si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con lâ€™indicazione del codice tributo viene, in ne, individuata lâ€™imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, lâ€™adesione al ravvedimento. Con riferimento ai termini per lâ€™esercizio dellâ€™opzione, il provvedimento ricorda che la stessa Ã effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento Ã possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.